

ALLEGATO A

SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE UNICHE AI SENSI DELL'ART. 16 DELLA L. 689/1981 E DELL'ART. 46 DEL REGOLAMENTO UNICO

Riferimenti normativi:

- **Art. 7-bis Tuel**

1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.

1-bis. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari.

2. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

- **Legge 689/1981 - Art. 16. Pagamento in misura ridotta**

È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.
(comma modificato dall'art. 53 del d.lgs. n. 213 del 1998)

Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali e provinciali, la Giunta comunale o provinciale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma.
(comma così sostituito dall'art. 6-bis, legge n. 125 del 2008)

Il pagamento in misura ridotta è ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore della presente legge non consentivano l'oblazione.

Per le violazioni delle disposizioni del Regolamento Unico di Bacino approvato _____ si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie uniche ai sensi dell'art. 16 della L. 689/1981 e dell'art. 46 del Regolamento Unico.

Articolo	DESCRIZIONE VIOLAZIONE	Sanzione
ART. 46, comma 1	CONFERIMENTO DIFFORME DEI RIFIUTI Mancato rispetto delle frequenze e delle modalità per il conferimento dei rifiuti urbani (domestici e simili) definite nel Regolamento di Igiene Urbana.	€ 170,00
ART. 46, comma 2	DIVIETO DI ABBANDONO (<i>deposito incontrollato, immissione in acque superficiali o sotterranee, di rifiuti</i>)	Sanzione introitata dalla Città Metropolitana
ART. 46, comma 3	DIVIETO DI DEPOSITO DI RIFIUTI URBANI SUL SUOLO E NEL SUOLO	€ 400,00
ART. 46, comma 4	DIVIETO DI DEPOSITO NON CONFORME DI PICCOLI RIFIUTI URBANI SUL SUOLO E NEL SUOLO Deposito non conforme sui marciapiedi, su suolo pubblico o adibito ad uso pubblico, nelle acque, negli scarichi e nelle caditoie piccoli rifiuti (mascherine, guanti, bucce, pezzi di carta, gomma da masticare, mozziconi di sigaretta e simili).	€ 50,00
ART. 46, comma 5	CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DA PARTE DI SOGGETTI NON AUTORIZZATI Conferimento di rifiuti, differenziati e non, al servizio pubblico da parte di soggetti non residenti, o attività non insediate nel territorio comunale, o da parte di utenze non domestiche che hanno dichiarato di conferire tutti i propri rifiuti a soggetto diverso dal Gestore del servizio pubblico.	€ 400,00
ART. 46, comma 6	DIVIETO DI MANOMISSIONE O CERNITA RIFIUTI Rovistare, selezionare o prelevare rifiuti dai contenitori dislocati nel territorio comunale, ovvero presso i centri di raccolta.	€ 100,00
ART. 46, comma 7	DIVIETO DI VOLANTINAGGIO CON MODALITA' NON CONSENTITE. Svolgimento volantaggio con modalità non consentite e/o posizionamento di volantini sui mezzi e/o il loro abbandono in suolo pubblico o ad uso pubblico.	€ 100,00
ART. 46, comma 8	VIOLAZIONE REGOLE SU AUTOCOMPOSTAGGIO DOMESTICO. Autocompostaggio domestico svolto in violazione delle regole di cui alla Convenzione stipulata con il Gestore. Conferimento al servizio pubblico del rifiuto per cui si è stipulata Convenzione per autocompostaggio domestico	€ 200,00
ART. 46, comma 9 lett. a)	MANCATO RISPETTO DELLE ATTREZZATURE DEL SERVIZIO PUBBLICO. Danneggiamento strutture e/o attrezzature del servizio pubblico per la gestione dei rifiuti (es contenitori in concessione, cassonetti stradali, ecc)	€ 300,00 (danneggiamento)
ART. 46, comma 9 lett. b)	MANCATO RISPETTO DELLE ATTREZZATURE DEL SERVIZIO PUBBLICO Apposizione materiale pubblicitario o imbrattamento con scritte sui contenitori dei rifiuti.	€ 300,00 (imbrattamento)
ART. 46, comma 9 lett. c)	MANCATO RISPETTO DELLE ATTREZZATURE DEL SERVIZIO PUBBLICO Spostamento, anche solo temporaneamente, di contenitori stradali dalla propria collocazione.	€ 300,00 (spostamento)
ART. 46, comma 9 lett. d)	MANCATO RISPETTO DELLE ATTREZZATURE DEL SERVIZIO PUBBLICO Intralcio, ritardo o impedimento all'opera degli addetti alla raccolta o allo spazzamento o in genere all'espletamento del servizio pubblico di igiene urbana.	€ 300,00 (intralcio)
	VIOLAZIONE REGOLE CENTRO DI RACCOLTA	

ART. 46 comma 10 e ART. 12 All. B	a) Non attenersi alla segnaletica orizzontale e verticale	€ 100,00
	b) Fumare all'interno del CDR	€ 100,00
	c) Abbandonare rifiuti in prossimità delle recinzioni presso l'ingresso e comunque all'esterno del CDR	v. art. 46 co. 2 e 4
	d) Depositare rifiuti all'esterno degli appositi contenitori	v. art. 46 co. 1
	e) Depositare rifiuti della tipologia diversa da quella cui il contenitore è destinato o non adeguatamente confezionati, ardenti, liquidi, ecc.	v. art. 46 co. 1
	f) Lanciare rifiuti dall'esterno all'interno del CDR anche se dentro appositi contenitori	€ 100,00
	g) Occultare all'interno di alcuni rifiuti, materiali non ammessi;	v. art. 46 co. 1
	h) conferire con gru, ribaltabili, ecc. non autorizzati	€ 100,00
	i) cernire, rovistare all'interno dei contenitori, prelevare rifiuti o loro parti	v. art. 46 co. 6
	j) superare le barriere presenti (parapetti)	€ 100,00
	k) conferire rifiuti da parte di utenze non autorizzate ad accedere al Centro di raccolta	v. art. 46 co. 5
	l) conferire rifiuti diversi dalle tipologie previste	v. art. 46 co. 1
	m) danneggiare e/o imbrattare le strutture e i contenitori presenti nel Centro di raccolta	v. art. 46 co. 9 lett. a e b
	n) effettuare operazioni di smontaggi di rifiuti presenti,	€ 100,00
	o) conferire rifiuti esplosivi	v. art. 46 co. 1
	p) introdursi nei contenitori	v. art. 46 co. 6
	q) rompere rifiuti fragili che possono generare proiezioni di schegge;	€ 100,00
r) consegnare rifiuti a soggetti diversi dal gestore che stazionino in prossimità dei CDR.	€ 100,00	
ART. 46, comma 11	MANCATA PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA PUBBLICI ESERCIZI	€ 200,00
ART. 46, comma 12	MANCATA PULIZIA DI AREE MERCATALI, LUNA PARK, CIRCO, SPETTACOLI VIAGGIANTI E MANIFESTAZIONI PUBBLICHE	€ 200,00
ART. 46, comma 13	MANCATA PULIZIA AREE PRIVATE SCOPERTE O TERRENI Conduuttori, amministratori o proprietari di luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché di aree scoperte o terreni non edificati, non di uso pubblico, terreni agricoli recintati e non, che non tengono pulite e libere da rifiuti tali aree o che non provvedono al taglio periodico dell'erba e al contenimento della vegetazione.	€ 150,00
ART. 46, comma 14	MANCATA PULIZIA AREA PUBBLICA IMMEDIATAMENTE ADIACENTE AL CANTIERE. Mancata pulizia da parte del cantiere in esercizio (spazzamento, lavaggio, ecc.) dei tratti stradali e delle aree pubbliche od aperte al pubblico, immediatamente confinanti.	€ 200,00
ART. 46, comma 15	MANCATA PULIZIA DELL'AREA SPORCATA DALLE DEIEZIONI SOLIDE DEI PROPRI ANIMALI	€ 100,00

ART. 46, comma 16	COMBUSTIONE CONTENITORI RIFIUTI su area pubblica e ad uso pubblico	€ 400,00
ART. 46, comma 17	ABBRUCIAMENTO DI RESIDUI VEGETALI NEL PERIODO DAL 1° OTTOBRE AL 30 APRILE	€ 200,00
ART. 46, comma 18	MANCATO RITIRO CONTENITORI SERVIZIO PORTA A PORTA.	€ 50,00
ART. 46, comma 19	MANCATO RITIRO CONTENITORI da parte di UND dei Comuni del Litorale	€ 50,00
ART. 46, comma 20	MANCATA PULIZIA DEI CONTENITORI IN CONCESSIONE NEI SERVIZI PORTA A PORTA O DEI CONTENITORI DEDICATI POSIZIONATI NELLE PEP O PEC	€ 50,00
ART. 47	MANCATO RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI	Sanzione accessoria di volta in volta determinata